

Ordinanza sul traffico di rifiuti (OTRif)

Modifica del ...

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 22 giugno 2005 sul traffico di rifiuti è modificata come segue:

Art. 2 cpv. 1, 2 lett. b e c

¹ Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) emana un'ordinanza comprendente un elenco dei rifiuti e un elenco dei metodi di smaltimento. A tal fine, tiene conto degli elenchi dei rifiuti e dei metodi di smaltimento dell'Unione europea¹ e della Convenzione di Basilea².

² Nell'elenco dei rifiuti designa quali:

- b. *altri rifiuti soggetti a controllo con obbligo di modulo di accompagnamento*: i rifiuti il cui smaltimento rispettoso dell'ambiente richiede, a causa della loro composizione o delle loro proprietà fisico-chimiche o biologiche, un numero limitato di specifiche misure tecniche e un insieme di misure organizzative, anche per quanto riguarda il traffico in Svizzera.
- c. *altri rifiuti soggetti a controllo senza obbligo di modulo di accompagnamento*: i rifiuti il cui smaltimento rispettoso dell'ambiente richiede, a causa della loro composizione o delle loro proprietà fisico-chimiche o biologiche, un numero limitato di specifiche misure tecnico-organizzative, anche per quanto riguarda il traffico in Svizzera.

Art. 6 titolo e cpv. 1

Obbligo di modulo di accompagnamento

¹ Per la consegna di rifiuti speciali e di altri rifiuti soggetti a controllo con obbligo di modulo di accompagnamento le aziende fornitrici devono utilizzare i moduli di accompagnamento secondo l'allegato 1 e compilarli con le indicazioni richieste.

Art. 10 cpv. 4

⁴ L'autorità cantonale inserisce le indicazioni di cui al capoverso 2 lettere a e b nella banca dati dell'UFAM (art. 41 cpv. 1).

Art. 11 titolo e cpv. 1 e 4

Controllo al momento della ricezione di rifiuti speciali e di altri rifiuti soggetti a controllo con obbligo di modulo di accompagnamento

¹ Ad ogni ricezione di rifiuti speciali e di altri rifiuti soggetti a controllo con obbligo di modulo di accompagnamento, prima di apporre la loro firma sui moduli di accompagnamento a conferma dell'avvenuta ricezione di tali rifiuti, le imprese di smaltimento verificano se:

- a. sono autorizzate a ricevere i rifiuti;
- b. i rifiuti corrispondono alle indicazioni riportate sui moduli di accompagnamento.

⁴ Se constata che non è autorizzata a ricevere i rifiuti speciali e gli altri rifiuti soggetti a controllo con obbligo di modulo di accompagnamento o che i rifiuti non corrispondono alle indicazioni riportate sui moduli di accompagnamento, l'impresa di smaltimento rispetdisce i rifiuti all'azienda fornitrice o, d'intesa con tale azienda, si occupa della loro consegna a un terzo autorizzato. In caso di pericolo per l'ambiente, informa l'autorità cantonale.

Art. 12 cpv. 1 frase introduttiva e 2 frase introduttiva e cpv. 3

¹ Le imprese di smaltimento che ricevono rifiuti speciali o altri rifiuti soggetti a controllo con obbligo di modulo di accompagnamento per i quali è richiesta un'autorizzazione devono notificare all'UFAM e all'autorità cantonale ogni ricezione di rifiuti muniti di moduli di accompagnamento o per i quali l'azienda fornitrice deve conservare un documento giustificativo, fornendo le seguenti indicazioni:

² Le imprese di smaltimento che ricevono altri rifiuti soggetti a controllo senza obbligo di modulo di accompagnamento per i quali è richiesta un'autorizzazione devono notificarli all'UFAM e all'autorità cantonale fornendo le seguenti indicazioni:

³ La notifica va effettuata entro 30 giorni lavorativi dalla fine di ogni trimestre per i rifiuti speciali e gli altri rifiuti soggetti a controllo con obbligo di modulo di accompagnamento ed entro 30 giorni lavorativi dalla fine di ogni anno civile per gli altri rifiuti soggetti a

RU 2005 4199

¹ Decisione 2000/532/CE della Commissione, del 3 mag. 2000, che sostituisce la decisione 94/3/CE che istituisce un elenco di rifiuti conformemente all'art. 1 lett. a) della direttiva 75/442/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti e la decisione 94/904/CE del Consiglio che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi ai sensi dell'art. 1 par. 4 della direttiva 91/689/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti pericolosi (GU L 226 del 6.9.2000, pag. 3); modificata da ultimo dalla decisione 2001/573/CE del Consiglio, del 23 lug. 2001, che modifica l'elenco dei rifiuti contenuto nella decisione 2000/532/CE (GU L 203 del 28.7.2001, pag. 18).

³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6259).

² Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6259).

controllo senza obbligo di modulo di accompagnamento, mediante la registrazione on line nella banca dati elettronica messa a disposizione dall'UFAM.

Sezione 3 Trasporto di rifiuti con obbligo di modulo di accompagnamento

Art. 13 cpv. 1, frase introduttiva

¹ I trasportatori possono trasportare rifiuti di cui conoscono o devono supporre la natura di rifiuti e che devono essere consegnati con moduli di accompagnamento soltanto se:

Art. 28

Abrogato

Sezione 5 Moduli di notifica e di accompagnamento, etichettatura

Art. 31 cpv. 1 frase introduttiva cpv. 3, 4, 5 e 7

¹ Per l'esportazione, l'importazione e il transito di rifiuti, per i quali occorre l'autorizzazione o l'approvazione dell'UFAM, devono essere utilizzati i relativi moduli di notifica e di accompagnamento internazionali previsti dai seguenti atti normativi:

³ Chi esporta rifiuti deve:

- a. almeno tre giorni lavorativi prima dell'inizio del trasporto, compilare il modulo di accompagnamento con le indicazioni richieste nella banca dati dell'UFAM;
- b. provvedere affinché al passaggio della dogana i rifiuti siano dichiarati come tali all'amministrazione doganale e che siano portati con sé il modulo di accompagnamento stampato e firmato e una copia dell'autorizzazione all'esportazione;
- c. conservare per almeno cinque anni il modulo di accompagnamento rispedito dall'impresa di smaltimento con sede all'estero, compresa la dichiarazione attestante lo smaltimento.

⁴ Chi importa rifiuti deve provvedere affinché

- a. al passaggio della dogana i rifiuti siano dichiarati come tali all'amministrazione doganale;
- b. siano portati con sé il modulo di accompagnamento firmato e una copia dell'autorizzazione all'importazione.

⁵ Chi riceve rifiuti importati ai fini dello smaltimento deve:

- a. confermare nel modulo di accompagnamento all'esportatore, alle autorità competenti dello Stato esportatore e degli Stati di transito nonché all'UFAM, entro tre giorni lavorativi dal conferimento, la ricezione dei rifiuti;
- b. confermare nel modulo di accompagnamento all'esportatore, alle autorità competenti dello Stato esportatore e degli Stati di transito nonché all'UFAM entro 30 giorni dalla fine dello smaltimento, e comunque al più tardi entro un anno dal conferimento dei rifiuti, che lo smaltimento dei rifiuti è avvenuto in modo rispettoso dell'ambiente;
- c. inserire le indicazioni di cui alle lettere a e b nella banca dati dell'UFAM e, per quanto possibile e ammissibile, trasmetterli per via elettronica alle autorità competenti dello Stato esportatore e degli Stati di transito e all'esportatore;
- d. conservare il modulo di accompagnamento, compresa la dichiarazione attestante lo smaltimento, per almeno 5 anni.

⁷ *Abrogato*

Art. 40 cpv. 1 e 3

¹ I Cantoni inseriscono nella banca dati dell'UFAM, con un numero d'esercizio, le aziende fornitrici di rifiuti speciali come pure le imprese che smaltiscono rifiuti speciali o altri rifiuti soggetti a controllo e che necessitano pertanto di un'autorizzazione.

³ Forniscono sostegno all'amministrazione doganale nell'ambito del prelievo e dell'analisi di campioni di rifiuti.

Art. 41 cpv. 1, 2 e 3

¹ L'UFAM gestisce una banca dati per i dati che secondo la presente ordinanza sul traffico di rifiuti devono essere rilevati per via elettronica.

² *Abrogato*

³ I Cantoni e l'amministrazione doganale hanno accesso ai dati che li riguardano.

Art. 43 Titolo e cpv. 1 e 3 Compiti dell'amministrazione doganale

¹ Al momento dell'esportazione, dell'importazione o del transito di rifiuti, l'amministrazione doganale esamina effettuando controlli a campione i moduli di accompagnamento e il modulo secondo l'articolo 31 capoverso 8.

³ Se si oppone all'esportazione, all'importazione o al transito di rifiuti, l'amministrazione doganale informa l'UFAM. Questi decide in merito alla ripresa o al respingimento dei rifiuti.

II

Gli allegati 1 e 2 sono modificati secondo la versione allegata.

III

Le presenti modifiche entrano in vigore il

In nome del Consiglio federale svizzero

La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

Titolo dell'allegato

Moduli di accompagnamento per il traffico di rifiuti in Svizzera

N. 1.1, 1.2 lett. c n. 2 e 1.4

- 1.1 Per il traffico di rifiuti speciali e di altri rifiuti soggetti a controllo con obbligo di modulo di accompagnamento che avviene esclusivamente in Svizzera devono essere utilizzati moduli di accompagnamento svizzeri.
- 1.2 Sui moduli di accompagnamento vanno riportate le seguenti indicazioni:
 - c. da parte dell'impresa di smaltimento, al momento della ricezione dei rifiuti:
 2. il codice del metodo di smaltimento utilizzato e la quantità dei rifiuti,
- 1.4 Le imprese di smaltimento devono rispedire all'azienda fornitrice un modulo di accompagnamento entro 25 giorni lavorativi dal conferimento dei rifiuti e conservare l'altro modulo di accompagnamento per almeno cinque anni.

N. 2.1 lett. b, frase introduttiva

- 2.1 Si applicano le seguenti deroghe al numero 1:
 - b. per il trasporto di un'ingente quantità di rifiuti speciali e di altri rifiuti soggetti a controllo con obbligo di modulo di accompagnamento provenienti da un sito inquinato, di fanghi dei pozzetti stradali su incarico di un Comune o di oli esausti consegnati alla stessa impresa di smaltimento si applica quanto segue:

Allegato 2
(art. 16 cpv. 1 lett. f, art. 23 cpv. 1 lett. d)

Contratto di smaltimento relativo al traffico transfrontaliero di rifiuti

N. 1 lett. b

Il contratto concluso tra l'esportatore con sede in Svizzera e l'impresa di smaltimento con sede all'estero deve riportare quanto segue:

- b. un attestato dell'impresa di smaltimento secondo cui in base al diritto del proprio Stato è autorizzata a ricevere i rifiuti ai fini dello smaltimento e che li smaltirà entro un anno in modo rispettoso dell'ambiente;

N. 2 lett. b

Il contratto concluso tra l'impresa di smaltimento con sede in Svizzera e l'esportatore con sede all'estero deve riportare quanto segue:

- b. un attestato dell'impresa di smaltimento secondo cui è autorizzata a ricevere tali rifiuti ai fini dello smaltimento e li smaltirà entro un anno in modo rispettoso dell'ambiente;